



COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO CONDIVISO PER 4 ORE SETTIMANALI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CURTAROLO PRESSO IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDENZIA PER 8 ORE SETTIMANALI, FINO AL 31.12.2024

Il giorno 11-07-2024 alle ore 13:25 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Componenti	Presenti
ROCCHIO MARTINA	Presente
DUREGON SIMONE	Assente
PEGORARO TANIA	Presente
REFFO ANNA MARIA	Presente
MAZZON ALESSANDRO	Presente
Presenti: 4 Assenti: 1	

Assiste alla seduta PELLÈ MICHELANGELO, Segretario Generale, collegandosi in videoconferenza con le modalità di cui al Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 35 del 13.09.2022, che hanno assicurato la certa identificazione dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta e l'esercizio delle previste funzioni di consulenza, referenza, assistenza e verbalizzazione (ex art. 97, comma 4, lett. a, del D. lgs. n. 267/2000).

ROCCHIO MARTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza.

Oggetto: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO CONDIVISO PER 4 ORE SETTIMANALI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CURTAROLO PRESSO IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDENZIA PER 8 ORE SETTIMANALI, FINO AL 31.12.2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. 7266 del 01.07.2024 il Comune di Santa Giustina in Colle (Pd), chiedeva la disponibilità all'utilizzo congiunto di dipendente appartenente all'area degli istruttori per 4 ore settimanali unitamente all'attivazione dell'istituto dello "scavalco di eccedenza" ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 per 8 ore settimanali, per sopperire alla momentanea carenza di personale;

DATO ATTO che la fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a tenore del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

DATO ATTO che il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023);

RICHIAMATE altresì le diverse deliberazioni della giurisprudenza contabile (SCR Puglia, deliberazione n. 80/2022/PAR, SCR Molise deliberazione n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR, SCR Lombardia n. 3/2009/PAR) dalle quali si evince quanto segue:

- l'incarico è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL Funzioni locali;
- l'incarico deve essere contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003;

DATO ATTO altresì che il legislatore, pur prevedendo l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001), ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato con il parere n. 3764/2013, recepito in toto dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014, mette in evidenza l'aspetto di "deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro espresso dall'art. 53, del d.lgs. n. 165/2001" prevedendo alcune condizioni all'istituto dello "scavalco di eccedenza":

- gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all'ambito degli enti locali;
- i dipendenti interessati devono avere tassativamente un rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza;
- essi dovranno essere svolti fuori orario;
- occorre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente;

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024 prot. 8655, con la quale il dipendente, appartenente all'Area Istruttori, ha espresso il proprio consenso allo "scavalco di eccedenza" presso il comune di Santa Giustina in Colle (Pd), per 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

DATO ATTO che, nello spirito di piena collaborazione che da tempo regola il rapporto tra codesto Ente e il comune di Santa Giustina in Colle (Pd), l'Amministrazione Comunale intende concedere la propria autorizzazione allo scavalco di eccedenza per 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 al dipendente appartenente all'area degli istruttori che ha espresso il proprio consenso;

PRECISATO CHE:

- tale autorizzazione comporterà per il dipendente stesso all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il comune di Santa Giustina in Colle (Pd) per quanto riguarda l'istituto dello "scavalco di eccedenza", per 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;
- le 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 dovranno essere svolte fuori orario di lavoro;
- l'utilizzo congiunto per 4 ore settimanali da parte dello stesso dipendente sarà oggetto di rimborso da parte del comune di Santa Giustina in Colle (Pd), a seguito di apposita richiesta da parte di codesto Ente;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale autorizza il dipendente all'attivazione degli istituti sopra menzionati fino al 31.12.2024, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti;

RITENUTO, pertanto, di esprimere il proprio consenso al comune di Santa Giustina in Colle (Pd) all'utilizzo congiunto del dipendente, appartenente all'area degli istruttori, per 4 ore settimanali, fino alla data del 31.12.2024, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti;

RITENUTO, altresì, di autorizzare il dipendente suddetto, che ha espresso il proprio consenso con nota del 05.07.2024 prot. n. 8655, all'attivazione presso il comune di Santa Giustina in Colle (Pd) dell'istituto dello "scavalco di eccedenza", per 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, fino alla data del 31.12.2024, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti;

VISTO lo schema di convenzione previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L., da sottoscrivere con il Comune di Santa Giustina in Colle, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri previsti dagli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI CONCEDERE** l'utilizzo condiviso per 4 ore settimanali, al comune di Santa Giustina in Colle (Pd), ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente di codesto Ente, appartenente all'area degli istruttori, fino alla data del 31.12.2024, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti;
2. **DI AUTORIZZARE** il medesimo dipendente all'attivazione, presso il comune di Santa Giustina in Colle (Pd), dell'istituto dello "scavalco di eccedenza", per 8 ore settimanali, da svolgersi fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, fino alla data del 31.12.2024, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti;
3. **DI DARE ATTO** che l'attivazione dell'istituto dello "scavalco di eccedenza" comporterà per il comune di Santa Giustina in Colle (Pd) la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL Funzioni locali;
4. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione regolante gli istituti sopra menzionati da sottoscrivere con il Comune di Santa Giustina in Colle, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. **DI DEMANDARE** al Segretario Generale la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Santa Giustina in Colle ed al dipendente interessato;
7. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il SINDACO
ROCCHIO MARTINA

Il Segretario Generale
PELLÈ MICHELANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005